



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Veronica Marrapodi,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione ex art. 281-*sexies* c.p.c. all'udienza odierna, promossa da:

CP_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio del proc. dom. Avv. GRILLO RENO del Foro di Monza, giusta procura agli atti;

ATTRICE-OPPONENTE

nei confronti di

CP_2 C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. PARODI SILVIA del Foro di Milano, giusta procura agli atti;

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: Cessione di azienda

CONCLUSIONI

Per parte attrice-opponente: *“Voglia l’On. Tribunale di Monza, In ogni caso, in via preliminare: - non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi dedotti in narrativa; In via pregiudiziale - dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, demandando la stessa all'arbitrato e, per gli effetti, - revocare il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della competenza arbitrale sulla controversia, nel merito, in via principale - rigettare le domande di CP_2 in quanto la stessa, per tutti i motivi esposti in narrativa, non ha provato il proprio credito; - in ogni caso, condannare CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a CP_1 l'importo di € 260.415,00, oltre interessi dal 30.01.2026, alla data della restituzione. In ogni caso, in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, una riduzione del prezzo di*

cessione pari ad € 698.040,78 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l'effetto, atteso il fatto che ^{Cont} ha già versato l'importo di € 2.491.661,99, condannare CP_2 a corrispondere a ^{Cont} la differenza tra il prezzo di cessione come rideterminato e quanto versato da CP_1 a CP_2 - in subordine accertare e dichiarare che a titolo di risarcimento danni, CP_1 vanta un credito nei confronti di CP_2 pari ad € 698.040,78 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare CP_2 a corrispondere a ^{Cont} detto importo eventualmente ponendolo in compensazione con quanto dovesse risultare dovuto da CP_1 a CP_2 - in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 3022/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.09.2025. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio, oltre accessori come per legge”.

Per parte convenuta-opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, adversis rejectis: 1) IN VIA PRELIMINARE: si chiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 260.415,00= oltre alle spese legali liquidate ed oltre agli interessi e, in via subordinata, per il minor importo di Euro 217.061,90= riconosciuto come dovuto da ^{Cont} 2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa della società Controparte_3 C.F. e P.IVA: P.IVA_3 , con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via Darwin n. 1, dell'impresa individuale Controparte_4 , C.F. C.F._1 P.IVA: P.IVA_4 , con sede legale in Belvedere di Spinello (KR), Via Conicelle snc. Nonché della società Controparte_5 C.F. e P.IVA: P.IVA_5 con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 e si chiede, quindi, il differimento della prima udienza allo scopo di consentire tale chiamata in causa; 3) IN VIA PREGIUDIZIALE: si chiede il rigetto della domanda formulata da ^{Cont} in merito al presunto difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza; 4) IN VIA PRINCIPALE: si chiede il rigetto delle domande formulate da ^{Cont} e si chiede la conferma del decreto ingiuntivo nonché si chiede comunque l'accertamento e la dichiarazione del credito di CP_2 per l'importo di Euro 260.415,00=, oltre interessi legali, o nella diversa misura ritenuta dal Giudice e si chiede, conseguentemente, la condanna di CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo; 5) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la non conformità dell'impianto elettrico, si chiede l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità delle società chiamate in causa, ciascuna per quanto di propria competenza, in via solidale o alternativa tra loro, e si chiede che CP_2 venga dalle stesse società manlevata in ordine all'importo di Euro 103.559,68= o al diverso importo determinato dal Giudice, con conseguente condanna delle stesse al pagamento di tale importo; 6) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché delle spese liquidate nella procedura monitoria”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 (di seguito: “^{Contr}”) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3022/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.09.2025 (notificato a mezzo pec in data 27.09.2025), con il quale le veniva ingiunto il

pagamento, in favore di CP_2 (di seguito “CP_2”), della somma di euro 260.415,00, oltre interessi e spese legali liquidate in euro 4.395,00 per compensi, euro 634,00 per esborsi, oltre spese forfetarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, quale importo corrispondente al saldo del prezzo pattuito per la cessione del ramo d’azienda corrente presso l’Unità Locale n.MI/3 (Ambulatorio) in Milano, Via San Gregorio n. 3 consistente nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio delle attività di “poliambulatorio medico e fisioterapico”. L’opponente chiedeva al Tribunale adito di: *“In ogni caso, in via preliminare: - non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché l’opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In via pregiudiziale: - dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a decidere la controversia, demandando la stessa all’arbitrato e, per gli effetti, - revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della competenza arbitrale sulla controversia, nel merito, in via principale: - rigettare le domande di CP_2 [...] in quanto la stessa, per tutti i motivi esposti in narrativa, non ha provato il proprio credito; in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, una riduzione del prezzo di cessione pari ad € 698.040,78 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l’effetto, atteso il fatto che Cont ha già versato l’importo di € 2.491.661,99, condannare CP_2 a corrispondere a Cont la differenza tra il prezzo di cessione come rideterminato e quanto versato da CP_1 a CP_2 - in subordine accertare e dichiarare che a titolo di risarcimento danni, CP_1 vanta un credito nei confronti di CP_2 pari ad € 698.040,78 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l’effetto condannare CP_2 a corrispondere a Cont detto importo eventualmente ponendolo in compensazione con quanto dovesse risultare dovuto da CP_1 a CP_2 - in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 3022/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.09.2025. Con vittoria di spese e compensi tutti del giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli della narrativa, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti, fatti precedere da “Vero che”. Con riserva di indicare i testimoni. Si chiede disporsi CTU per determinare l’esistenza dei vizi e difetti degli immobili compravenduti e degli impianti, dei difetti di conformità lamentati e della congruità dei costi preventivati e sostenuti per la loro eliminazione. Disporre CTU contabile al fine di accertare la sussistenza dei crediti vantati o dei danni patiti da CP_1 per tutto quanto indicato in atti e per stabilirne l’importo. Si chiede ordinarsi a CP_2 ai sensi dell’art. 210 c.p.c. la produzione di tutte le fatture emesse da CP_2 ad Unisalute nel corso dell’intero anno 2024 per i pacchetti “diagnosi oculistica” nonché la produzione di tutte le fatture emesse dal Dott. Persona_1, dal Dott. Per_2 [...] e dalle ostetriche Persona_3, Persona_4 e Persona_5 nell’anno 2024”.*

A fondamento delle proprie domande, Contr deduceva di aver manifestato interesse all’acquisto del ramo di azienda di CP_2, avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio di attività di poliambulatorio medico e fisioterapico presso l’unità locale di Milano via San Gregorio n. 3 sotto l’insegna “Medica San Gregorio” o “Medica Andromeda”, ragion per cui formulava in data 25.07.2024 una offerta preliminare non vincolante contenente gli elementi essenziali dell’Operazione; che dunque, dopo ampie trattative, in data 15.10.2024 Contr e CP_2 sottoscrivevano l’ACCORDO DI INVESTIMENTO relativo alla cessione del predetto Ramo d’azienda e, con successivo ATTO NOTARILE del

26.11.2024 (registrato a Lecco in data 05.12.2024 al n. 16706 serie 1T), CP_2 cedeva e vendeva a Contr la piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda corrente presso l'Unità Locale n. MI/3 (Ambulatorio) in Milano, Via San Gregorio n. 3, consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di "poliambulatorio medico e fisioterapico", al prezzo convenuto in complessivi Euro 2.752.076,00, fatto salvo l'obbligo reciproco delle parti di *"addivenire alla determinazione definitiva del prezzo di cessione entro e non oltre 180 (centottanta) giorni da oggi sulla base della seguente formula: (Ricavi x1,2) – Debiti"*, con assunzione dell'obbligo in capo alla parte cedente di provvedere a proprie cura e spese al pagamento di ogni e qualsiasi passività di qualunque natura (civile, previdenziale, fiscale, commerciale, sanitaria o altro) che dovesse venire a gravare sul ramo di azienda ceduto in conseguenza della pregressa gestione, nulla escluso o eccettuato; che, tuttavia, malgrado Contr avesse denunciato a CP_2 numerose irregolarità nella gestione che avevano influito sulla determinazione del prezzo e cagionato un grave danno alla cessionaria, CP_2, senza addivenire alla concordata determinazione definitiva del prezzo di cessione, indebitamente introduceva il procedimento monitorio e notificava a Contr il decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa depositata in data 11.01.2026 si costituiva CP_2, contestando integralmente l'opposizione avversaria, chiedeva al Tribunale adito: *"1) IN VIA PRELIMINARE: la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 260.415,00= oltre alle spese legali liquidate ed oltre agli interessi e, in via subordinata, per il minor importo di Euro 217.061,90= riconosciuto come dovuto da Cont 2) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: di essere autorizzati alla chiamata in causa della società [...]"*

Controparte_3 C.F. e P.IVA: P.IVA_3, con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via Darwin n. 1, dell'impresa individuale Controparte_4 [...], C.F. C.F._1 P.IVA: P.IVA_4, con sede legale in Belvedere di Spinello (KR), Via Conicelle snc. nonché della società Controparte_5 C.F. e P.IVA: P.IVA_5, con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 e si chiede, quindi, il differimento della prima udienza allo scopo di consentire tale chiamata in causa; 3) IN VIA PREGIUDIZIALE: il rigetto della domanda formulata da Cont in merito al presunto difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza; 4) IN VIA PRINCIPALE: il rigetto delle domande formulate da Cont e si chiede la conferma del decreto ingiuntivo nonché si chiede comunque l'accertamento e la dichiarazione del credito di CP_2 per l'importo di Euro 260.415,00=, oltre interessi legali, o nella diversa misura ritenuta dal Giudice e si chiede, conseguentemente, la condanna di CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo; 5) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la non conformità dell'impianto elettrico, si chiede l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità delle società chiamate in causa, ciascuna per quanto di propria competenza, in via solidale o alternativa tra loro, e si chiede che CP_2 venga dalle stesse società manlevata in ordine all'importo di Euro 103.559,68= o al diverso importo determinato dal Giudice, con conseguente condanna delle stesse al pagamento di tale importo; 6) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché delle spese liquidate nella procedura monitoria".

Così instaurato il contraddittorio, con decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c. questo Giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa dei terzi e, previa conversione del rito in semplificato di cognizione, fissava l'udienza odierna per la comparizione delle parti.

Ritenuta la causa matura per la decisione, invitati dal Giudice, i procuratori precisavano le conclusioni come sopra riportate e, previa discussione orale, la decisione veniva riservata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

* * * * *

Tanto premesso, in via pregiudiziale, va osservato che l'opponente chiede di revocare il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale eccependone il difetto di "giurisdizione" e deducendo, a fondamento, che l'ACCORDO DI INVESTIMENTO sottoscritto tra le parti (doc.4) prevede all'art. 23.1 che *"salvo il ricorso all'Arbitratore (ove applicabile a norma di questo Accordo), tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente Accordo, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Monza, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento"*, clausola che deve ritenersi operante anche a seguito del successivo *"atto notarile di trasferimento del ramo d'azienda"*, in quanto all'art. 8.4.1 del medesimo Accordo *"le Parti espressamente convengono che la stipulazione innanzi al Notaio dell'Atto Notarile non avrà alcun effetto novativo o modificativo di alcuna delle disposizioni del presente Accordo, che rimarranno pienamente valide ed efficaci anche dopo tale stipula dell'Atto Notarile."*

Al contrario, a parere dell'opposta, la clausola arbitrale non sarebbe applicabile al caso di specie per i seguenti motivi:

- l'accordo di investimento è un atto assolutamente distinto rispetto all'atto di cessione di ramo di azienda stipulato tra le parti in data 26.11.2024 e, di conseguenza, non può trovare applicazione la clausola contenuta all'art. 23 di cui all'ACCORDO DI INVESTIMENTO;
- nell'atto di cessione di ramo di azienda non risulta prevista alcuna clausola compromissoria e, di conseguenza, non può ritenersi valida la clausola riportata nel diverso ACCORDO DI INVESTIMENTO;
- nella cessione di ramo di azienda non viene fatto riferimento alcuno all' ACCORDO DI INVESTIMENTO e, quindi, *non si capisce come possa trovare applicazione la clausola compromissoria prevista in tale accordo*;
- la clausola compromissoria richiede *a pena di nullità la forma scritta* e tale requisito non risulta soddisfatto nell'atto di cessione di ramo di azienda;
- la clausola prevista dall'art. 23 non risulta chiaramente espressa in quanto viene fatto *"salvo il ricorso all'arbitratore (ove applicabile a norma di questo Accordo)"* ma poi viene previsto il ricorso all'arbitrato per *"tutte le controversie (...) derivanti dall'accordo"*;
- il ricorso all'arbitrato è previsto solo ed esclusivamente con riferimento alle controversie derivanti dal *"presente accordo"* e, quindi, dall'accordo di investimento

e non dal diverso e successivo atto di cessione di ramo di azienda;

- l'art. 23.2 prevede che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti che non possa essere sottoposta e/o decisa dal collegio arbitrale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza”*, quindi, anche ^{Cont} - nel momento in cui ha sottoscritto tale clausola - aveva dei dubbi sull'applicabilità in toto della clausola compromissoria alle controversie collegate all'accordo di investimento, visto che tale clausola prevede che alcune controversie non possano essere sottoposte o decise dal collegio arbitrale, tra l'altro senza specificare la tipologia o il genere di tale controversie.

Orbene gli assunti che precedono sono tutti infondati e vanno respinti.

Merita, invece, accoglimento l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata dalla parte opponente, per i motivi di seguito enunciati.

Anzitutto, preme chiarire che l'eccezione articolata dall'opponente come difetto di *“giurisdizione”* va riqualificata quale eccezione di *“incompetenza”* in ragione della convenzione d'arbitrato (*exceptio compromissi*), atteso che i rapporti tra arbitrato e giudice statale sono disciplinati dall'art. 819-ter c.p.c. che prevede espressamente che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione d'arbitrato deve essere proposta a pena di decadenza nel primo atto difensivo utile; inoltre, la decisione che afferma o nega la competenza in relazione alla convenzione d'arbitrato è impugnabile con *regolamento di competenza*.

Detto ciò, prima di entrare nel merito dell'eccezione, giova ricordare il principio affermato dalla Suprema Corte per il quale la presenza di una clausola compromissoria non impedisce, di per sé, l'emissione del decreto ingiuntivo in fase monitoria, poiché l'eccezione non è rilevabile d'ufficio; tuttavia - come condivisilmente affermato dalla difesa dell'opponente - qualora nel giudizio di opposizione l'eccezione sia tempestiva e la clausola risulti valida ed operativa, il giudice del merito deve dichiarare l'assenza di *potestas iudicandi* e revocare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, rimettendo le parti alla sede arbitrale (in Cass. Civ. Sez. I, 28.7.1999 n. 8166 si è affermato: *“L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte")*, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”).

Ebbene, sin dalle *“Premesse” (Punto F)* del regolamento contrattuale denominato ACCORDO DI INVESTIMENTO (doc. 4 fasc. opponente) le parti dichiarano espressamente di voler disciplinare:

(i) *la compravendita del Ramo d'azienda;*

(ii) *i futuri rapporti tra l'Investitore e il Venditore, derivanti da detta compravendita.*

Inoltre, l'Accordo precisa che i termini e le condizioni del contratto sono stati specificamente negoziati con assistenza di professionisti qualificati (*Punto G*).

L'Accordo in parola regolamenta, poi, in modo puntuale, le condizioni della "COMPRAVENDITA DEL RAMO DI AZIENDA" (art. 8) prevedendo testualmente che *"Il Venditore è l'Investitore si danno reciprocamente atto e concordano che, alla data di esecuzione, stipuleranno un atto notarile di trasferimento del ramo di azienda ("Atto Notarile") innanzi al Notaio, coerente con i contenuti di questo Accordo e secondo il testo previamente concordato tra le parti... A tale riguardo, le parti espressamente convengono che la stipulazione dinanzi al Notaio dell'Atto Notarile non avrà alcun effetto novativo o modificativo di alcuna delle disposizioni del presente accordo, che rimarranno pienamente valide ed efficaci anche dopo tale stipula dell'Atto Notarile"* (art. 8.4.1).

Nel medesimo Accordo le parti disciplinano la fase di "ESECUZIONE" (art. 9), ribadendo l'assenza di effetti novativi dell'atto notarile e il fatto che le disposizioni dell'accordo resteranno pienamente valide ed efficaci anche dopo la stipula, senza necessità di reiterazioni o conferme (art. 9.4).

Tali elementi testuali inducono l'interprete a ritenere che l'ATTO NOTARILE siglato circa un mese dopo (26.11.2024) non può ritenersi affatto un negozio "autonomo" rispetto al precedente, ma assurge ad atto di attuazione/esecuzione del programma contrattuale già disciplinato nell'ACCORDO DI INVESTIMENTO.

Se è vero che, in linea generale, deve valutarsi prudentemente l'estensione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto a controversie relative ad *altri* contratti - poiché la deroga alla competenza del giudice ordinario deve risultare da una chiara volontà delle parti e non può essere presunta - nel caso di specie, emerge *per tabulas* che le parti avessero intenzione di definire un unico programma contrattuale in cui la clausola arbitrale sarebbe stata operativa e valida anche dopo la stipula dell'Atto Notarile, che - lo si ripete - assume un valore attuativo degli accordi già contenuti nella scrittura siglata in data 15.10.2024.

Privo di pregio è, dunque, l'assunto dell'opposta che, poiché nell'atto notarile del 26.11.2024 non è riprodotta la clausola compromissoria, la controversia relativa al saldo prezzo sarebbe esclusa da quelle devolute pattiziamente ad arbitri: come si detto, la devoluzione ad arbitri deriva dalla convenzione d'arbitrato contenuta nell'Accordo di investimento, la cui portata deve essere interpretata alla luce dell'intero regolamento negoziale e, in tale contesto, il fatto che la clausola non sia stata materialmente riprodotta nel rogito notarile non elide l'efficacia della convenzione d'arbitrato rispetto alle controversie che siano "derivanti, relative o connesse" all'Accordo, come testualmente previsto dall'art. 23.

Del pari infondato è il richiamo all'esigenza di forma scritta per la clausola compromissoria: la clausola, infatti, è stata validamente concordata e sottoscritta dalle parti. Peraltro, essendo le parti imprese commerciali che operano nello stesso ambito professionale, la clausola compromissoria non può essere considerata "vessatoria" né, del resto, emergono elementi di iniquità tali da renderla inefficace nel rapporto tra le odierne parti in causa.

L'opposta sostiene anche che la clausola sarebbe oscura perché, da un lato, contiene una clausola di salvezza (*"salvo il ricorso all'arbitratore (ove applicabile)"*), ma dall'altro prevede il ricorso all'arbitrato per *"tutte le controversie (...) derivanti dall'accordo"*. Ebbene, a parere di questo Giudice, contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'opposta, l'interpretazione complessiva della clausola conduce a ritenere che il riferimento

all'“arbitratore” costituisca una previsione eventuale o preliminare, mentre la regola principale è la devoluzione all'arbitrato “*secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Monza*”, sicché la previsione di un possibile strumento alternativo – l'Arbitratore – non rende affatto incerta la pattuizione arbitrale, ma anzi la rafforza in termini inequivoci.

Infine, l'opposta valorizza la lettera dell'art. 23 dell'Accordo di Investimento che devolve al Tribunale di Monza le controversie che non possono essere sottoposte o decise dagli arbitri, sostenendo che ciò denoterebbe incertezza o dubbi applicativi. Ebbene, anche tale rilievo non persuade dal momento che quella pattuizione assurge a clausola di “chiusura”, volta a regolare l'eventuale residuo di controversie non arbitrabili o non definibili in sede arbitrale, senza che ciò possa inficiare la regola principale di devoluzione ad arbitri delle controversie “derivanti, relative o connesse” all'accordo, né risulta che la presente lite (avente ad oggetto il versamento del saldo del prezzo di compravendita del ramo d'azienda) involga diritti indisponibili o materie sottratte alla compromettibilità.

Per tutti i motivi anzidetti, l'obbligazione azionata in via monitoria si colloca nel perimetro del rapporto regolato dall'Accordo di investimento, quale fonte del programma negoziale della cessione e dei rapporti conseguenti, sicché va dichiarata l'assenza di *potestas iudicandi* del giudice statale sulla controversia.

Accolta l'eccezione di compromesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e, perciò, revocato, con rimessione delle odierne parti in causa alla sede arbitrale, secondo le modalità stabilite dalle stesse parti.

Così dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, va ora esaminata la domanda della opponente di ottenere da CP_2 la restituzione dell'importo di € 260.415,00, oltre interessi dal 30.01.2026, alla data della restituzione.

Ebbene, a questo proposito, deve darsi atto che risulta documentalmente provato e pacifico che ^{Contr} abbia consegnato a CP_2 l'assegno circolare n. 4300128523-02 dell'importo di euro 261.242,32, in relazione al quale veniva rilasciata quietanza di pagamento in data 30.01.2026 (doc. 32 fasc. opponente).

Per effetto di quanto sopra, CP_2 va condannata a restituire a ^{Contr} quanto da questa versato in esecuzione del decreto ingiuntivo qui dichiarato nullo, oltre interessi al tasso legale dalla data della dazione (30.01.2026) al saldo effettivo.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta, che è risultata soccombente sulla questione pregiudiziale che definisce il giudizio di opposizione.

La liquidazione delle spese è effettuata ai sensi dei parametri vigenti ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni: tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.001 a 260.000), della natura e della bassa complessità della questione decisa, si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre ad euro 843,00 per esborsi, al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così dispone:

- in accoglimento dell'eccezione di competenza arbitrale ex art. 819-ter c.p.c., dichiara la competenza del Collegio Arbitrale da nominarsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Monza, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dell'Accordo di investimento;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 3022/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.09.2025;
- rimette le parti alla sede arbitrale per la decisione della controversia;
- condanna CP_2 restituire a CP_1 quanto da questa versato in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3022/2025 emesso dal Tribunale di Monza in data 26.09.2025, ossia 261.242,32, oltre interessi al tasso legale dalla data della dazione (30.01.2026) al saldo effettivo;
- condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 a titolo di compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre ad euro 843,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Monza, il 26/03/2026.

Il Giudice

Veronica Marrapodi